



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 giugno 2008 (12.06)
(OR. en)**

9502/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0099 (COD)**

**CODEC 605
TRANS 154**

NOTA INFORMATIVA

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (rifusione)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 19-22 maggio 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Mathieu GROSCH (PPE/DE - BE), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione comprendente 35 emendamenti (emendamenti 1-35) alla proposta di regolamento. Inoltre il gruppo ALDE ha presentato sei emendamenti (emendamenti 36-41), il gruppo PPE/DE ha presentato tre emendamenti (emendamenti 42-44), il gruppo GUE/NGL ha presentato due emendamenti (emendamenti 45-46) e il gruppo PSE ha presentato due emendamenti (emendamenti 47-48).

II. DIBATTITO

Il dibattito congiunto sui "Trasporti stradali" svoltosi il 20 maggio 2008 ha riguardato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada (rifusione)¹.

¹ Cfr. parte II del documento 9499/08.

III. VOTAZIONE

Il Parlamento ha adottato 37 emendamenti nella votazione in seduta plenaria del giorno successivo, 21 maggio 2008 (emendamenti 1-12, 14-35, 42-43 e 48).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Accesso al mercato del trasporto di merci su strada nella Comunità (rifusione)

*****I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione) (COM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0265),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0146/2007),
 - visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera della commissione giuridica, in data 20 novembre 2007, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0038/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Emendamento 1
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) L'inizio o la fine del trasporto su strada di merci nel quadro di un trasporto combinato alle condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri¹, e quindi un trasporto combinato ferrovia/strada e/o via navigabile/strada in entrambe le direzioni, non ricade nella definizione di cabotaggio.

¹ *GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).*

Emendamento 2
Considerando 9

(9) Occorre inoltre stabilire un attestato di conducente che permetta agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono assunti a termini di legge o sono legittimamente messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto.

(9) Occorre inoltre stabilire un attestato di conducente che permetta agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono assunti a termini di legge o sono legittimamente messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto. ***L'attestato di conducente dovrebbe essere comprensibile per chiunque effettui tali verifiche.***

Emendamento 3
Considerando 11

(11) In passato tali servizi di trasporto nazionali erano autorizzati a titolo temporaneo. Nella pratica è difficile determinare quali servizi sono autorizzati. È pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione.

(11) In passato tali servizi di trasporto nazionali erano autorizzati a titolo temporaneo. Nella pratica è difficile determinare quali servizi sono autorizzati. È pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione. ***Tuttavia, a lungo termine, le restrizioni all'esecuzione di trasporti di cabotaggio non sono più giustificabili e vanno completamente soppresse. Tali restrizioni non collimano infatti con i principi di un mercato interno senza frontiere che garantisce la libera circolazione delle merci e dei servizi. È opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie al fine di assicurare che le norme siano applicate in modo uniforme nell'intera Unione europea.***

Emendamento 4
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Le restrizioni sul numero e la durata dei trasporti di cabotaggio costituiscono una fase necessaria ma intermedia, intesa a incoraggiare gli Stati membri a massimizzare l'armonizzazione delle condizioni fiscali e di lavoro. Le restrizioni previste dal presente regolamento sono pertanto temporanee e dovrebbero essere abolite a partire dal 1° gennaio 2014.

Emendamento 5
Considerando 12 ter (nuovo)

(12 ter) Fra alcuni Stati membri limitrofi esistono talvolta legami economici forti e di lunga data. È quindi opportuno che tali Stati membri possano concedere ai trasportatori degli Stati membri limitrofi un accesso più ampio al cabotaggio.

Emendamento 6
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Occorre poter evitare che il traffico terzi, ovvero le operazioni di trasporto internazionale fra due Stati membri nessuno dei quali è lo Stato membro di residenza del trasportatore, conduca a situazioni in cui la regolarità, la continuità e la sistematicità perturbano il mercato, applicandovi condizioni di occupazione e di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili nei due Stati membri tra cui si effettua il traffico terzi.

Emendamento 7
Considerando 14

(14) È opportuno snellire, per quanto possibile, le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi *o le infrazioni lievi e ripetute* commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni *devono* essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. *Deve* essere ammesso il ricorso giurisdizionale *contro le sanzioni irrogate*.

(14) È opportuno snellire, per quanto possibile, le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni *dovrebbero* essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. *Dovrebbe* essere ammesso il ricorso giurisdizionale.

Emendamento 8
Considerando 15

(15) Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi *e le infrazioni lievi e ripetute* commesse dagli autotrasportatori, che hanno dato luogo a una sanzione.

(15) Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi commesse dagli autotrasportatori *e* che hanno dato luogo a una sanzione.

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 4

4. Il presente regolamento si applica ai **trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.**

4. Il presente regolamento si applica ai **trasporti di cabotaggio.**

Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 5, alinea

5. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di trasporti e agli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti:

5. Il presente regolamento non si applica, **in quanto esentati dal regime della licenza comunitaria**, ai seguenti tipi di trasporti e agli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti:

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 5, lettera a)

a) trasporti postali effettuati nell'ambito **di un regime di servizio pubblico**;

a) trasporti postali effettuati nell'ambito **del servizio universale**;

Emendamento 12
Articolo 2, punto 6

6) "trasporti di cabotaggio": trasporti nazionali di merci effettuati a titolo temporaneo, per conto terzi, da un operatore in uno Stato membro ospitante;

6) "trasporti di cabotaggio": trasporti nazionali di merci effettuati a titolo temporaneo, per conto terzi, da un operatore in uno Stato membro ospitante, **ossia conformemente alle disposizioni del Capo III**;

Emendamento 42
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. "infrazioni gravi **o infrazioni lievi e ripetute** delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada": le infrazioni che portano alla perdita del requisito dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. .../2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada].

Emendamento

7. "infrazioni gravi delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada": le infrazioni che portano alla perdita del requisito dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. .../2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada].

Emendamento 14
Articolo 2, punto 7 bis (nuovo)

7 bis) "traffico terzo": operazioni di trasporto internazionale effettuate da un trasportatore fra due Stati membri ospitanti, diversi dallo Stato di residenza di detto trasportatore.

Emendamento 15
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Traffico terzo e distacco di lavoratori

Quando il traffico terzo fra due Stati membri è effettuato su base regolare, continua e/o sistematica da parte di un trasportatore, uno degli Stati membri ospitanti può chiedere l'applicazione delle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Emendamento 16
Articolo 8, paragrafo 2

2. I trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante una volta consegnate le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale ricevuto. L'ultimo scarico nel corso **di un trasporto** di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale verso l'interno.

2. I trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante una volta consegnate le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale ricevuto. **L'autorizzazione a effettuare tali trasporti di cabotaggio non presuppone che il veicolo sia completamente scarico.** L'ultimo scarico nel corso **dei trasporti** di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale verso l'interno.

Emendamento 17
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I trasporti di cabotaggio possono essere altresì effettuati in uno Stato membro in cui il veicolo deve transitare dopo lo scarico nello Stato membro di consegna nel corso di un'operazione di trasporto internazionale, purché la via di ritorno più breve passi attraverso tale Stato membro e sia percorsa entro sette giorni dopo lo scarico effettuato nel paese di consegna.

Emendamento 18
Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Le restrizioni sul numero e la durata dei trasporti di cabotaggio sono gradualmente soppresse. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il numero dei trasporti di cabotaggio di cui al paragrafo 2 è aumentato a sette. Il 1° gennaio 2014 sono abolite tutte le restrizioni sul numero e la durata dei trasporti di cabotaggio.

Emendamento 19

Articolo 8, paragrafo 3, comma 1, seconda frase

Per ogni *operazioni* effettuata sono riportati ***almeno*** i dati seguenti.

Per ogni *operazione* effettuata sono riportati i dati seguenti:

Emendamento 20

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri non richiedono documentazione specifica supplementare o duplicata per comprovare l'adempimento dei requisiti di cui al paragrafo 3. Entro il 1° gennaio 2010, in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce un modello unico e armonizzato di bolla di consegna in vigore nell'intera Unione europea per il trasporto internazionale, per il trasporto nazionale e per il trasporto di cabotaggio. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le disposizioni di altre convenzioni concluse con paesi terzi siano rese conformi a quelle del presente regolamento.

Emendamento 21

Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Le disposizioni del presente regolamento non ostano a che uno Stato membro autorizzi i trasportatori di uno o più altri Stati membri ad effettuare sul proprio territorio un numero di viaggi di cabotaggio illimitato o superiore rispetto a quello previsto al paragrafo 2 entro un termine per l'ultima consegna illimitato o di più lunga durata rispetto a quello previsto dal paragrafo 2 per l'ultimo scarico. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano valide. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni correnti e delle autorizzazioni da essi rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 22
Articolo 8, paragrafo 6 ter (nuovo)

6 ter. L'inizio o la fine del trasporto su strada di merci nel quadro di un trasporto combinato alle condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE, non rientra nella definizione di cabotaggio.

Emendamento 43
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) **orario di lavoro**, tempo di guida e periodi di riposo;

Emendamento

d) tempo di guida e periodi di riposo;

Emendamento 23
Articolo 9, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) distacco dei lavoratori di cui alla direttiva 96/71/CE¹.

¹ *GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.*

Emendamento 48
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

1. Dopo la revoca delle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 bis, in caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.

2. Ai fini del paragrafo 1 per:

- "grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica" si intende il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un'eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada;

- "zona geografica" si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme dei territori di altri Stati membri.

3. Sulla base, in particolare, degli ultimi dati trimestrali di cui all'articolo 5, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3916/90, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta. Queste misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dal campo di applicazione del presente regolamento. Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità. La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.

4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione. Tali provvedimenti sono applicati al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia decise dalla Commissione.

5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, entro un termine di trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa. Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti temporali previsti al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione. Se entro il termine di cui al presente comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.

6. Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento 24
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1, alinea

1. In caso di un'infrazione grave *o di infrazioni lievi e ripetute* delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada *commesse o accertate* in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono, in particolare, imporre le seguenti sanzioni amministrative:

1. In caso di un'infrazione grave delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada *commessa o accertata* in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono, in particolare, imporre le seguenti sanzioni amministrative:

Emendamento 25
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) sanzioni pecuniarie.

Emendamento 26
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione *e del numero di infrazioni ripetute* commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie autenticate della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale.

Queste sanzioni sono stabilite, *una volta adottata la decisione definitiva ed esperite tutte le possibilità di ricorso di cui dispone il trasportatore*, in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie autenticate della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale.

Emendamento 27
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1, alinea

2. In caso di un'infrazione grave *o di infrazioni lievi e ripetute consistenti* in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio:

2. In caso di un'infrazione grave *consistente* in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio:

Emendamento 28
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) sanzioni pecuniarie.

Emendamento 29
Articolo 11, paragrafo 3, comma 1

3. *Nel* caso di cui all'articolo 12, paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore decidono *se adottare una sanzione nei confronti del* trasportatore interessato *essi* comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio sono state accertate le infrazioni quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata applicata. I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati.

3. *Quando viene constatata un'infrazione grave nel* caso di cui all'articolo 12, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore decidono *quale sanzione irrogare al* trasportatore interessato, *a partire da un'ammonizione fino al ritiro temporaneo o definitivo della licenza comunitaria. Essi* comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio sono state accertate le infrazioni quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata applicata. I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati.

Emendamento 30
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La decisione sul ritiro temporaneo di un documento (licenza comunitaria, attestato di conducente, copia autenticata) deve precisare:

a) la durata del ritiro temporaneo;

b) le condizioni di cessazione del ritiro temporaneo;

c) i casi in cui la licenza comunitaria è ritirata definitivamente per inosservanza delle condizioni di cui alla lettera b) nel corso del periodo di cui alla lettera a).

Emendamenti 31 e 32
Articolo 12, paragrafo 1, comma 1, alinea

1. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave ***o di infrazioni lievi e ripetute*** del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento quanto prima, e comunque entro un mese ***dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'infrazione***, le seguenti informazioni:

1. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento quanto prima, e comunque entro un mese ***dalla data della decisione definitiva ed esperite tutte le possibilità di ricorso di cui dispone il trasportare oggetto di sanzioni***, le seguenti informazioni:

Emendamento 33
Articolo 12, paragrafo 2

2. Fatte salve le azioni penali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso, sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti su strada. Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, segnatamente, in una diffida o, in caso di un'infrazione grave ***o di infrazioni lievi e ripetute***, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione.

2. Fatte salve le azioni penali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso, sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti su strada. Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, segnatamente, in una diffida o, in caso di un'infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione.

Emendamento 34
Articolo 13

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi **o le infrazioni lievi e ripetute** delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. xx/xxxx [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada]. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni.

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. .../2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada], **una volta adottata la decisione definitiva ed esperite tutte le possibilità di ricorso di cui dispone il trasportatore**. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni.

Emendamento 35
Articolo 18, comma 2

Esso è applicabile a decorrere dal **[data di applicazione]**.

Esso è applicabile a decorrere dal **1° gennaio 2009**.